



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2011, proposto da:
XXX, rappresentato e difeso dagli avv. LC, con domicilio eletto presso il primo in Perugia;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Uffici, 14;

per l'annullamento

esecuzione del giudicato su decreto emesso dalla Corte d'Appello di Perugia n. 332/08

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- Con il ricorso in epigrafe si chiede l'ottemperanza al Decreto n. 332/2008 di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ai sensi della L. n. 89/2001), emesso dalla Corte d'Appello di Perugia in data 12 maggio 2008 con il quale è stato condannato il Ministero della Giustizia a pagare al ricorrente:

- la somma di € 2.800 (duemilaottocento) oltre agli interessi legali dal di della domanda a quello del saldo.

- le spese del giudizio liquidate in € 650,00 (seicentocinquanta) per diritti ed onorari ed € 15,00 (quindici) per spese , oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge e tariffa.

2- Il Decreto è passata in giudicato ed è stato notificato all'Amministrazione la quale si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.

3- Ciò posto il Collegio rammenta che:

- il giudizio d'ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l'attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso.

- l'ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l'esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1 ter L. n. 181/2008 e 1 L. n. 313/1994), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;

- l'esecuzione dell'ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d'ufficio per l'Amministrazione cui l'ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.

4- Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.

A tal fine il Tribunale, rimeditata funditus la questione, considera che:

- il pagamento di tutti gli indennizzi conseguenti all'applicazione della L. n. 89/2001(c.d. Legge Pinto) può ritenersi legislativamente concentrato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di "razionalizzare le procedure di spese ed evitare maggiori oneri finanziari...", ad opera dell'art. 1 comma 1225 L. 27 dicembre 2006 n. 296;

- questo perché l'ultimo periodo di detto comma 1225 prevede misure organizzative proprio per fronteggiare gli adempimenti di cui al precedente comma 1224, recante appunto alcune modifiche alla ridetta L. n. 89/2001;

- per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che il Ministero dell'Economia e delle Finanza sia l'unico organo cui la legge attribuisce il potere - dovere di effettuare i pagamenti degli indennizzi ex. L. n. 89/2001, prescindendo da quale sia l'organo di volta in volta convenuto in giudizio e condannato ai sensi della legge stessa.

Infatti il debitore è lo Stato, quale persona giuridica unitaria, indipendentemente dall'identità dell'organo che ha resistito nel giudizio conclusosi con il Decreto del quale si chiede l'ottemperanza.

Da qui discende che il presente giudizio sia da ritenersi ritualmente proposto ove la notifica del Decreto da ottemperare sia avvenuta tanto nei confronti dell'organo che ha partecipato al giudizio, quanto di quello (il Ministero dell'Economia e delle Finanze) onerato, come si è visto, degli adempimenti necessari per il pagamento.

Diversamente, si imporrebbe al cittadino un'inesigibile indagine in ordine alle ripartizioni funzionali all'interno dello Stato che invece, come già rilevato, è il soggetto debitore unitario.

Tanto risponde a principi consolidati di semplificazione dei rapporti, anche contenziosi, fra il cittadino e lo Stato (cfr. per es. art. 2, ultimo comma, D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Il tutto poi a fortiori ove si consideri che l'art. 114 C.P.A. non indica la notifica della Decisione da ottemperare quale requisito dell'azione d'ottemperanza e, per di più, espressamente esclude la necessità della previa diffida (comma 1).

5- Ciò considerato, il Tribunale ORDINA al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente Sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra.

Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel Decreto da eseguire è un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 C.C.) con la conseguenza che:

- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di quest'ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.

Si precisa altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del Decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 C.C.);

6 – In caso d'inadempienza, il Tribunale NOMINA sin d'ora Commissario ad Acta il Dirigente preposto alla Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si precisa che detto Dirigente potrà avvalersi anche di idoneo personale dipendente, da egli specificamente delegato, che assumerà, in forza della delega, la qualifica di Commissario ad Acta unitamente al delegante, con responsabilità congiunte e poteri anche disgiunti.

7- Il Commissario, provvederà a:

- a- prelevare i fondi da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b- utilizzare in alternativa, a sua scelta, l'istituto del pagamento in conto sospeso..

8- Il Commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 5.

9- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il compenso del Commissario ad acta graverà sul Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà liquidato in base alla parcella che egli presenterà ovvero, in caso di disaccordo, con provvedimento di questo Tribunale, da emanarsi su istanza di parte.

10- Per il pagamento delle spese del giudizio e del compenso del Commissario questi provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 7.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

accoglie il ricorso e, per l'effetto, ORDINA gli adempimenti indicati in motivazione.

Le spese del presente giudizio sono liquidate in € 1.000 oltre agli oneri di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie.

Il compenso del Commissario ad Acta è posto a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come pure in motivazione precisato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore

Stefano Fantini, Consigliere